



COMUNE di PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: *Parere dell'organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021/2023 – Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 18/12/2020.*

PREMESSA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di gennaio alle ore **17:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del **30/04/2019** per il triennio aprile 2019/2022, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12 per il rilascio del presente parere obbligatorio,

- **Ricevuta** via mail, in data **18/12/2020** la deliberazione della Giunta Municipale di cui all'oggetto con allegato il D.U.P.S. 2021/2023;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. **104** del **18/12/2020**, sopra richiamata, relativa all'approvazione e presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il Comune di PABILLONIS (SU) per gli anni 2021/2023 (*Articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000*);
- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. **105** del **18/12/2020**, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario per il Comune di PABILLONIS (SU) per gli anni 2021/2023;
- **Vista** la nota protocollo n. **0000073** del **05/01/2021** predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si è provveduto a correggere il prospetto delle spese di personale 2021/2023 riportate nella Nota Integrativa allo schema del Bilancio di previsione 2021/2023 e nel relativo D.U.P.S.,

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che

- a) l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica al comma 5 "*Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione*";
- b) l'ordinario termine di presentazione del DUP al Consiglio, fissato dal citato articolo 170 comma 1 (31/07), quest'anno è stato differito al **30 settembre 2020** dall'art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.;
- c) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione*";
- d) al punto 8) del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "*Il D.U.P., costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione*". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e

con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del D.U.P., sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;

d) il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 al punto 8.2) per consentire agli enti di inserire nel D.U.P. tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che (*per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti*) "tali documenti sono approvati con il D.U.P., senza necessità di ulteriori deliberazioni";

e) con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del D.U.P. semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato che la Commissione ARCONET nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al D.U.P., è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il D.U.P. è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio Comunale;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del D.U.P. già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P. si configura come lo schema del D.U.P. definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P. e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del D.U.P. si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del D.U.P., la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel D.U.P. deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la coerenza interna del D.U.P.S. con le linee programmatiche di mandato contenute nello stesso documento di programmazione approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 18/12/2020 da presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva;
- c) la corretta definizione del gruppo dell'amministrazione pubblica (*deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 18/12/2020 per l'anno 2020*) con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) non sono stati inclusi nel GAP altri nuovi organismi rispetto a quanto indicato nel D.U.P.S. in precedenza approvato;

e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel D.U.P.S e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018.

Il programma e l'elenco annuale è stato inserito nel D.U.P.S. 2021/2023;

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla legg 6 agosto 2008, n. 133 **non** è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale ed è contenuto nel D.U.P.S. - *Allo stato attuale non sono previste alienazioni e l'ente ha dato avvio ad uno studio sulla verifica dell'esistenza di immobili oggetto di possibile alienazione;*

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione **non** è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale. *Esso è allegato ed è parte integrante del Documento Unico di Programmazione Semplificato. Nelle tabelle riportate nel D.U.P.S. 2021/2023 sono elencati gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 mila euro ed inferiori ad 1.000.000 di euro riferiti al biennio 2021/2022. Non sono previsti acquisti di beni e servizi superiori ad 1.000.000 di euro;*

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007, non è stato oggetto di deliberazione in quanto abrogato dalla lettera e), del comma 2, articolo 57 del D.L. 124/2019;

5) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, *in quanto facoltativo*, non è stato adottato;

6) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, per il periodo 2021/2023:

- *non è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale ed è stato inserito nel D.U.P.S. 2021/2023. L'amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 23/11/2020 ha approvato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;*

f) essendo l'ente un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che ha adottato il Documento Unico di Programmazione Semplificato, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel D.U.P.S., senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo 19, comma 8 della legge n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere,

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2021/2023, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 18/12/2020;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 in corso di approvazione;

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al procedimento di approvazione del D.U.P.S. e sul parere dell'organo di revisione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000,

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 con le linee programmatiche di mandato, *(contenute nello stesso documento di programmazione approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 18/12/2020 da presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva)* e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sull'attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **19:30**

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato CADDEO Dott. Roberto 05/01/2021